

COMUNE DI BONATE SOTTO
Provincia di Bergamo

**AREA DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE**

DISCIPLINA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 208 DEL 30.12.1999

IL SINDACO
Rag. Nicola Sangalli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Oliva Dott. Pietro

Norme di riferimento

1) Nuovo ordinamento professionale:

- art. 8 (area delle posizioni organizzative)
- art. 9 (conferimento e revoca degli incarichi)
- art. 10 (retribuzione di posizione e di risultato)
- art. 11 (disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche)
- art. 16, comma 2, lett. b) (valutazione delle posizioni organizzative e graduazione delle funzioni)

•

2) L. 142/90, art. 51 comma 3 bis introdotto dalla L. 191/98 (...le funzioni di dirigente possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi...)

Art. 1

Istituzione

1) Il Comune di Bonate Sotto essendo privo di posizioni dirigenziali si avvale della facoltà di cui all'art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/98, applicando la disciplina degli artt. 8 e ss. del CCNL 31\3\1999, esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta Comunale e secondo le modalità definite nel presente Regolamento.

Art. 2

Conferimento degli incarichi

1) Il Sindaco, in virtù della previsione di cui al comma 5 ter dell'art. 36 della L. 142/90, come introdotto dalla L. 81/93 e secondo quanto previsto dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, provvede con atto scritto e motivato alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi.

2) La metodologia di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi e la graduazione delle singole posizioni, al fine della attribuzione delle correlate retribuzioni (posizione e risultato), sono materia di concertazione con le rappresentanze sindacali.

3) Il conferimento dell'incarico dà automaticamente titolo alla corresponsione della retribuzione di posizione.

Art. 3

Contenuti delle posizioni di lavoro

1) I Responsabili degli uffici e dei servizi formalmente individuati svolgono la loro attività con l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato conformemente ai compiti loro assegnati dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 4

Requisiti

- 1) L'incarico di Responsabile può essere conferito solo al personale inquadrato nella Cat. D; in assenza all'interno dell'ente (né in servizio né nella dotazione organica) di personale inquadrato nella Cat. D (a prescindere della posizione economica) può essere attribuito l'incarico a personale appartenente alla Cat. C; in assenza a personale di Cat. B.
L'incarico può essere conferito anche a personale in servizio a part time.
- 2) L'incarico di Responsabile può essere attribuito dal Sindaco a personale al di fuori della dotazione organica eventualmente assunto attraverso la stipula di un contratto a tempo determinato secondo le modalità e con i limiti definiti nel regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalle norme vigenti in materia.
- 3) L'incarico di Responsabile può essere attribuito dal Sindaco al Segretario Comunale (art. 17, comma 68 della legge 127/97 con la eventuale retribuzione prevista dal CCNL di lavoro dei Segretari Comunali) o al Direttore Generale.
- 4) Per l'individuazione dei Responsabili l'ente dovrà tener conto:
 - a) della natura dei programmi da realizzare in rapporto alle risorse umane, economiche e strumentali assegnate;
 - b) delle caratteristiche dei predetti programmi;
 - c) dei requisiti culturali dei candidati;
 - d) delle attitudini;
 - e) delle capacità professionali;
 - f) dell'esperienza acquisita;
 - g) della collocazione all'interno della struttura dell'ente.

Art. 5

Durata dell'incarico

- 1) La durata massima dell'incarico di Responsabile non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
- 2) Il rinnovo deve essere formalizzato con le stesse modalità previste per la prima attribuzione; scaduto l'incarico il soggetto che lo ricopriva permane in esso mantenendo i relativi diritti economici e giuridici in essere sino al conferimento ad altro soggetto.

Art. 6

Revoca dell'incarico

- 1) Il Sindaco può revocare, con provvedimento scritto e motivato, l'incarico di Responsabile, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - a) intervenute e giustificate necessità di mutamenti organizzativi;
 - b) risultati negativi oggetto di specifico accertamento del nucleo di valutazione;
 - c) inosservanza delle direttive impartite dal Sindaco, dalla Giunta o dall'Assessore di riferimento;
 - d) per responsabilità particolarmente grave e reiterata.

2) L'atto di revoca dovrà essere motivato ed in particolare, per la lett. b) dovranno puntualmente indicarsi i risultati non conseguiti tra quelli rientranti nell'ambito degli obiettivi assegnati al Responsabile anche con riferimento agli indici e standard predefiniti; per l'ipotesi di cui alla lett. c) del comma 1 del presente articolo dovranno essere puntualmente indicate le direttive formalmente impartite e la loro inosservanza.

3) Prima di adottare l'atto di revoca il Sindaco dovrà darne comunicazione all'interessato e questi avrà facoltà di essere sentito, assistito da un'organizzazione sindacale o da persona di sua fiducia. Dell'incontro dovrà essere redatto apposito verbale.

4) Automaticamente con la revoca dell'incarico il dipendente è riassegnato alle funzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza, con conseguente perdita della retribuzione di posizione a far data dal giorno successivo a quello dell'atto formale di revoca. Per il riconoscimento della retribuzione di risultato varrà la valutazione effettuata a consuntivo dal nucleo di valutazione.

Art. 7

Valutazione dei risultati

1) I risultati dell'attività dei responsabili in ordine al perseguimento degli obiettivi assegnati e negoziati sono valutati annualmente dal nucleo di valutazione secondo criteri, procedure, tempi e modalità, eventualmente proposti dallo stesso nucleo e approvati dalla Giunta a seguito di concertazione con le rappresentanze sindacali.

2) Il procedimento di valutazione si concluderà come segue:

- valutazione provvisoria a cura del nucleo di valutazione, che se positiva, si tramuterà direttamente in valutazione definitiva.

In caso contrario seguiranno le fasi di seguito indicate;

- comunicazione della valutazione provvisoria negativa o solo parzialmente positiva all'interessato (non si dà luogo alla corresponsione di retribuzione di risultato);

- acquisizione in contraddittorio entro 20 giorni delle controdeduzioni dell'interessato con facoltà da parte di quest'ultimo di farsi assistere:

- da un'organizzazione sindacale;

- da persona di sua fiducia;

- valutazione definitiva

- comunicazione della valutazione definitiva.

Art. 8

Retribuzione di posizione e di risultato

1) Ai Responsabili viene corrisposta una retribuzione di posizione e di risultato secondo le modalità definite nel CCNL 31\3\1999 e nella presente disciplina dalla data di nomina da parte del Sindaco; (in prima applicazione per i Responsabili già nominati alla data di entrata in vigore del CCNL, 1\4\1999, la retribuzione di posizione e di risultato è riconosciuta a far tempo dalla stessa data).

2) La retribuzione di posizione è correlata ad una graduazione delle posizioni concertata con le organizzazioni sindacali. La corresponsione avviene mensilmente e su 13 mensilità.

3) La retribuzione di risultato sarà erogata a consuntivo su valutazione formulata dal nucleo di valutazione.

4) La retribuzione di posizione e di risultato assorbe tutte le indennità previste dal vigente CCNL (in particolare tutti i compensi finalizzati ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, come elencati nell'art. 17 del vigente CCNL); assorbe altresì tutte le competenze accessorie compreso il compenso per il lavoro straordinario. Nella graduazione a consuntivo della retribuzione di risultato si dovrà tener conto del lavoro straordinario prestato per garantire il puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti legati alle consultazioni elettorali.

5) Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore alle competenze accessorie e alle indennità assorbite ai sensi del comma 4) riferite all'anno precedente *alla prima attribuzione della retribuzione di posizione e risultato*.

6) Le indennità previste dal presente articolo non assorbono gli incentivi di cui alla disciplina dell'art. 18 della legge 109/94, e i compensi aggiuntivi di cui all'art. 69, comma 2, del DPR 268/87 (professionisti legali).

Art. 9

Orario di lavoro

I titolari della retribuzione di posizione e di risultato sono tenuti al rispetto dell'orario minimo di lavoro contrattuale. L'articolazione dell'orario di lavoro dovrà comunque essere funzionale all'orario di servizio e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. L'orario di lavoro dovrà altresì tener conto delle esigenze di presenza legate al rapporto con l'esterno (ricevimento pubblico) e al rapporto con il restante personale comunale. Ferie e permessi dovranno essere autorizzati dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale se nominato.

Art. 10

Rifiuto incarico

1) Il dipendente di categoria D) o, nei casi previsti, di categoria inferiore, può rifiutare la nomina a responsabile, senza incorrere in sanzioni disciplinari quando:

- a) il Sindaco nella nomina non abbia rispettato i requisiti stabiliti dall'art. 4 con particolare riferimento ai requisiti professionali;
- b) la natura degli obiettivi e la tipologia dei programmi sono inconciliabili con le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate o generici e dettagliati in modo insufficiente;
- c) la retribuzione di posizione riconosciuta sia inferiore al minimo contrattuale o, se superiore al minimo, inferiore al trattamento accessorio in godimento;
- d) i criteri generali di valutazione e la graduazioni delle funzioni non siano stati concertati con le organizzazioni sindacali;

2) Il rifiuto dell'incarico da parte del Responsabile deve derivare da atto scritto e motivato.

3) A seguito dell'eventuale rifiuto dell'incarico, il Sindaco, con ulteriore e motivato atto di nomina può riconfermare l'incarico assegnato che deve essere accompagnato, nella fattispecie, da apposito ordine di servizio del Segretario Comunale o del Direttore Generale se nominato.

Art. 11

Sostituzione del Responsabile

1) In caso di assenza del Responsabile con diritto alla conservazione del posto le funzioni possono essere transitoriamente assegnate secondo le modalità definite nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nei precedenti artt. 2 e 4.

2) L'esercizio temporaneo di dette funzioni non attribuisce il diritto alle assegnazione definitiva delle stesse, ma soltanto il diritto di percepire la retribuzione di posizione e di risultato proporzionale alla durata dell'incarico.

3) Nel caso di assenze brevi, comunque non superiori a 15 giorni di calendario, le funzioni di responsabile sono assegnate dal Sindaco a personale già incaricato di funzioni di direzione o al Segretario Comunale o al Direttore Generale. Nessuna indennità aggiuntiva è dovuta per l'espletamento di detti incarichi di sostituzione.

4) Nei casi di assenza (escluso il periodo di ferie) o impedimento del Responsabile per più di 15 giorni di calendario, al sostituto, se dipendente di ruolo dell'ente, spetta la retribuzione di posizione di competenza del Responsabile sostituito, rapportata al periodo di sostituzione, secondo le seguenti modalità:

- a) se il sostituto è già nominato Responsabile di altro settore, a questi non compete alcuna quota aggiuntiva della retribuzione di posizione.
- b) se il sostituto è altro dipendente dello stesso settore del Responsabile sostituito, compete l'intera retribuzione di posizione prevista in capo al sostituito, rapportata al periodo di sostituzione, previa attribuzione delle mansioni superiori qualora il proprio inquadramento sia di categoria inferiore a quella del Responsabile sostituito.

Al sostituto compete anche la eventuale quota proporzionale della retribuzione di risultato, qualora la sostituzione del Responsabile di Settore si prolunghi per almeno tre mesi.

Art. 12

Norma finale

Il presente Regolamento integra il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e lo sostituisce nelle parti in contrasto.